CAMERA DEI DEPUTATI N. 3446

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TITOMANLIO VITTORIA, BUZZI e RAMPA

Presentata il 25 novembre 1961

Modificazione ed integrazione dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge non intende riordinare con una nuova disciplina giuridica la funzione della scuola sussidiata, considerata negli aspetti attuali, bensì si limita ad integrare il disposto del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1002, in favore del personale insegnante.

Infatti, mentre altre categorie di docenti dei varii ordini e gradi, hanno potuto raggiungere qualche obiettivo di carattere economico (oltre che giuridico) in virtù di provvide disposizioni legislative, la modesta ma generosa opera del maestro della scuola sussidiata non ha trovato il conforto del benché minimo riconoscimento.

A parte il sistema del compenso forfettario che, se può talvolta incoraggiare il maestro della scuola sussidiata, è da considerarsi superato dalle nuove prassi in materia di prestazioni di lavoro, il compenso dato al maestro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1002, non risponde né alla funzione né alla dignità della scuola stessa.

La proposta di legge nel dare risalto alla missione del maestro della scuola sussidiata, missione compiuta con grandi disagi fisici e morali in zone impervie e poco accessibili, si onora proporre la corresponsione all'insegnante di una indennità mensile per il periodo di effettivo servizio.

Questa indennità che graverà sul capitolo corrispondente del bilancio della pubblica istruzione (cap. 43) garantirà almeno quel minimo di retribuzione pari alle reali quotidiane esigenze di vita del maestro.

Nell'attesa che logiche disposizioni contribuiscano a dare un volto definitivo alla scuola sussidiata, a noi legislatori incombe l'obbligo di dare a questa categoria benemerita di lavoratori della scuola, quel che la giustizia chiede e la coscienza impone.

La scuola stessa ne riceverà un beneficio, per quella tranquillità economica, che sarà garantita al maestro, nell'ambito della sociale solidarietà.

Siamo sicuri che Governo e Parlamento ci conforteranno del loro consenso morale e della più che necessaria approvazione della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, è sostituito dal seguente:

«Agli insegnanti delle scuole sussidiate sono corrisposte a carico dello Stato, per il pe-

riodo di servizio effettivamente prestato, una indennità mensile, pari alla metà dello stipendio mensile e dell'aggiunta di famiglia spettanti all'insegnante elementare di ruolo per il coefficiente iniziale, e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Ai medesimi è inoltre corrisposto, a carico dello Stato, un premio annuale, pari a un decimo dello stipendio mensile spettante all'insegnante elementare di ruolo per il coefficiente iniziale, per ogni alunno promosso dalla classe prima alla seconda, dalla terza alla quarta e dalla quarta alla quinta, nonché un premio annuale pari a due decimi di detto stipendio, per ogni alunno che consegue l'attestato di compimento del primo e del secondo ciclo didattico ».

ART. 2.

Il servizio prestato nelle scuole sussidiate è valutato, a tutti gli effetti, come servizio prestato dagli insegnanti non di ruolo nelle scuole elementari di Stato, a condizione che abbia avuto durata non inferiore a cinque mesi nel corso dell'anno scolastico e che siano stati corrisposti i premi di cui al precedente articolo 7.

ART. 3.

Ai maestri delle scuole sussidiate sono estese le provvidenze stabilite, in materia di assistenza e di previdenza, per gli insegnanti non di ruolo che prestano servizio nelle scuole elementari statali.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo n. 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.